



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1071 DEL 16/07/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA BORTIGNON & BASSO S.R.L. CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA BASSANESE 33/A IN COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PROVENIENTI DALL'AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CONDOTTA ACQUE METEORICHE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano “ *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*”
 2. all’articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l’art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all’art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l’esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all’art 49 lettera

c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Vista la richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall’area di distribuzione carburanti e relativo scarico su condotta acque meteoriche, avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell’art. 37 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, che recapita nella Roggia Cornara, presentata dalla ditta Bortignon & Basso s.r.l. per il sito in via Bassanese n. 33/A a Romano d’Ezzelino (VI) e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 18/02/2019 (agli atti con prot. n. 9704), successivamente integrata in data 28/03/2019 (agli atti con prot. n. 17984);

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 18142 del 28/03/2019 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l’avvio del procedimento e l’indizione della conferenza semplificata con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che con nota provinciale prot. n. 33379 del 17/06/2019, anche a seguito del parere espresso dal comune di Romano d’Ezzelino del 13/06/2019 (agli atti prot. n. 33072 del 14/06/2019, è stato chiesto alla ditta di rivedere il progetto presentato;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 6/06/2019 prot. n. 31425 e in data 27/06/2019 prot. n. 35466 da cui risulta che:

- la richiesta di autorizzazione allo scarico riguarda un impianto stradale di distribuzione carburanti, la cui superficie soggetta a dilavamento è pari a mq. 450;
- le acque del piazzale sono raccolte da una serie di griglie e convogliate ad un sistema di depurazione in continuo, per poi essere scaricate nella condotta di acque meteoriche di via Bassanese;
- la ditta a seguito di nuove verifiche della portata dell’impianto ha deciso di sostituire l’attuale depuratore con uno nuovo con caratteristiche adeguate alle prestazioni richieste;
- il nuovo impianto (ditta fornitrice Depur Padana Acque s.r.l.) è essenzialmente costituito da un dissabbiatore DSB e da un separatore oli DSL;
- le sezioni di dissabbiatura e disoleazione sono realizzate all’interno di un’unica vasca (versione compatta/monoblocco Mod. GN 25 dove il valore 25 fa riferimento alla portata nominale cioè 25 litri al secondo) di dimensioni pari a Ø 250 x 215 H;
- il disoleatore verrà attrezzato al suo interno con un filtro in coalescenza;

Dato atto che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell’art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera e);

Vista la nota di ETRA S.p.A. del 23/04/2019 prot. n. 43056, agli atti con prot. n. 23286 del 24/04/2019, con cui comunica che, nel raggio di 200 metri dallo scarico della ditta in oggetto, non sono presenti pozzi o derivazioni pubbliche di acqua ad uso potabile;

Preso atto del parere del comune di Romano d’Ezzelino del 13/06/2019, agli atti con prot. n. 33072 del 14/06/2019, in cui comunica che: “*Considerato che l’allaccio alla condotta comunale da quanto precisato nella documentazione allegata è esistente, e che non risultano dati di criticità di*

detta condotta relativi allo smaltimento delle acque stradali, e considerata la dimensione limitata del piazzale si ritiene che la portata immessa sia compatibile in termini quantitativi con il sistema fognario comunale.”

Dato atto che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 18142 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

- di autorizzare** la ditta Bortignon & Basso s.r.l. per il sito in via Bassanese n. 33/A a Romano d'Ezzelino (VI) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di distribuzione carburanti e all'attivazione del relativo scarico nella condotta acque meteoriche, avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 37 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, che recapita nella Roggia Cornara, come da documentazione trasmessa in data 18/02/2019 (agli atti con prot. n. 9704) e in data 28/03/2019 (agli atti con prot. n. 17984) e le successive integrazioni pervenute in data 6/06/2019 prot. n. 31425 e in data 27/06/2019 prot. n. 35466, con le seguenti **prescrizioni**:
 - ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;
 - il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle

autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

c) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque meteoriche e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;

d) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.** I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

f) **lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;**

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. di avvertire che:

a) come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

- b)** Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.
- c)** Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.
- d)** La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.
- e)** L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.
3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;
4. **di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. **di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Romano d'Ezzelino per gli adempimenti di competenza;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 16/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo